

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1919 del 12/04/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO IDROELETTRICO SOCIETÀ IDROROMAGNA S.r.l., IN COMUNE DI MERCATO SARACENO, IN LOCALITÀ MONTECASTELLO (PONTE ZINGONE) COD. PRATICA FC07A0026
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1984 del 12/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO IDROELETTRICO – SOCIETÀ IDROROMAGNA S.r.l., IN COMUNE DI MERCATO SARACENO, IN LOCALITÀ MONTECASTELLO (PONTE ZINGONE) – COD. PRATICA FC07A0026**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico ,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015 ,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) ,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30 dicembre 2013, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali ,
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico".
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 " Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021 ".

**Visti inoltre:**

- il progetto definitivo inerente la realizzazione di un impianto idroelettrico in località Ponte

Zingone, nel comune di Mercato Saraceno in provincia di Forlì – Cesena, depositato presso la regione Emilia Romagna con nota prot. n.22801/VIM del 7 marzo 2006, e acquisito dal Servizio in sede di conferenza Servizi di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale);

- la Delibera di Giunta Regionale n. 565/2009 di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), con cui sono stati autorizzati i lavori per la realizzazione di un impianto idroelettrico, avente come oggetto: " Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto di impianto idroelettrico in località Ponte Zingone, nel comune di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì -Cesena presentato da Soems s.p.a., (titolo III LR18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)";
- il verbale n. 640 del 26/11/2009 dovuta all'accertamento dell'esecuzione di opere difformi da quanto autorizzato in sede di procedura V.I.A., notificato in data 01/12/2009 (PG.2009.276319) alla Procura della Repubblica;
- il progetto di variante a firma dell'ing. Pietro Petesse con nota prot. n.PG.2010.71405 in data 15/03/2010;
- la nota del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Cesena Prot. NP.2010.0003838 del 22/03/2010, con cui si rilasciava parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione di variante proposta a seguito della realizzazione di opere difformi da quanto autorizzato;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 761/2010 di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), con cui sono stati autorizzati i lavori in variante dell'impianto idroelettrico, avente come oggetto: " indicazioni relative all'adeguamento del progetto, in fase di realizzazione, dell'impianto idroelettrico sul fiume Savio, località Ponte Zingone – Mercato Saraceno (FC) già assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art. 24 l.r. 9/99, come modificato dall'art. 29, comma 3 del d.lgs 152/06)";
- la nota del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Cesena Prot. PG.2012.0015219 del 19/01/2012 con la quale si ritiene " che le opere per la realizzazione della centrale idroelettrica e per la derivazione sul fiume Savio sono stati ultimati ed eseguiti in conformità agli elaborati progettuali allegati ai provvedimenti sopracitati".

#### **Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 3174 del 20/04/2009 è stato rilasciato alla società IDROROMAGNA S.r.l C.F./P.Iva 03757870401 il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico fino al 31/12/2015 – prat. N. FC07A0026;
- con determinazione regionale n. 1883 del 22/02/2011, è stato rilasciato alla IDROROMAGNA S.r.l c.f./P.Iva 03757870401 il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Savio ad uso idroelettrico, in località Montecastello (Ponte Zingone) nel comune di Mercato Saraceno (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica **FC07A0026**;
- con determinazione n. 15498 del 05/12/2012 (Atto Aggiuntivo alla Determina n. 1833/11) è stato rilasciato alla società sopracitata il provvedimento di concessione per occupazione di area demaniale dal fiume Savio in comune di Mercato Saraceno (FC) ;
- con nota pervenuta in data 17/03/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0169885 del 17/03/2015, Lucchi Gianluca in qualità di legale rappresentante della IDROROMAGNA S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con nota pervenuta in data 30/01/2017 e acquisita a protocollo n. PGDG/2017/0002153 sono stati trasmessi dalla società IDROROMAGNA S.r.l i dati relativi alla campagna di monitoraggio di Dicembre 2016.
- con nota protocollo n. PGDG/2017/0001981 del 28/02/2017 sono stati trasmessi per competenza allo S.T.R.A. (SERVIZIO TUTELA RISANAMENTO ACQUA ARIA E AGENTI FISICI) i dati relativi al monitoraggio di cui alla nota precedente.

#### **Dato atto che:**

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il fiume Savio [**130000000000 4 ER**];
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di

sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:

- salto lordo 10 m;
  - portata massima 10 mc/s ( 10.000 l/s );
  - portata media 3,17 mc/s ( 3.170 l/s );
  - potenza nominale di concessione 310,78 kW;
  - potenza installata 900 kW;
  - produzione attesa 2.722.433 kWh;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Mercato Saraceno (FC) in località Montecastello (Ponte Zingone) su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 93 mappale 160 avente le seguenti coordinate geografiche: ED50 UTM32:X=755.494; Y= 870.317;
  - Le opere di restituzione sono situate in località Montecastello (Ponte Zingone), in sponda sx del fiume Savio in Comune di Mercato Saraceno, (FC) nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: ED50 UTM32:X=755.674 ; Y= 870.555;
  - la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
  - l'occupazione dell'area demaniale pertinente l'impianto idroelettrico è distinta nel NCT del comune di Mercato Saraceno (FC) al foglio 93, mappale 150;
  - che, per quanto è stato possibile accertare il concessionario ha correttamente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione approvato con la determinazione di rinnovo n. 1833 del 22/02/2011 e determinazione n. 15498 del 05/12/2012 (Atto Aggiuntivo alla Determina n. 1833/11);
  - L'impianto idroelettrico in oggetto, ubicato in sponda sinistra del corso d'acqua, è pertanto costituito dalle seguenti opere:
    - a) Vecchia briglia esistente sul fiume Savio ristrutturata;
    - b) Impianto di sgrigliatura automatico telecomandato e telecontrollato;
    - c) Bacino di dissipazione con controbriglia;
    - d) Gaveta sagomata su livelli di sfioro plurimi di larghezza massima 2 m per il rilascio del DMV;
    - e) Condotta di derivazione, realizzata in acciaio di diametro pari a 2,0 m, localizzata in sinistra idraulica;
    - f) Centrale di turbinamento;
    - g) Scala di risalita per i pesci;

#### Considerato che

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 1883 del 22/02/2011, nella misura di **0,5 m<sup>3</sup>/s (500 l/s)** deve essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, per ragguglio fra la superficie imbriferà del punto di derivazione, la superficie imbriferà del corpo idrico di riferimento e il DMV alla chiusura del corpo idrico stesso.
- **Ritenuto** pertanto di fissare nella misura di **0,5 m<sup>3</sup>/s (500 l/s)**, il DMV nel periodo estivo (magg-sett) e di **0,56 m<sup>3</sup>/s (560 l/s)** il DMV nel periodo invernale (ott-apr).

#### Dato atto inoltre

- che, in data 14/02/2017, con nota prot. n. PGDG/2017/0001408, è stata acquisita la determinazione dirigenziale n. 297 del 09/02/2017 emessa dal Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui è stato rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici per il rinnovo di concessione demaniale per la derivazione di acqua pubblica dal

Fiume Savio ad uso idroelettrico in loc. Montecastello del comune di Mercato Saraceno (FC) con l'indicazione di prescrizioni e condizioni che la società Idroromagna S.r.l. dovrà seguire e che vengono riportate all'articolo 5 del disciplinare allegato al presente atto;

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 4.387,65;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 28/01/2011 nell'importo di € 4.018,39 e in data 04/12/2012 nell'importo di € 125,00 per un totale di € 4.143,39, è stato aggiornato rispetto al canone 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 369,39;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

#### **D E T E R M I N A**

richiamate le motivazioni espone in premessa:

- a) di riconoscere, alla società IDROROMAGNA S.r.l. C.F./P.IVA 03757870401 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Savio, in località Montecastello (Ponte Zingone) in Comune di Mercato Saraceno, (FC), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 1883 del 22/02/2011 e la concessione alla occupazione dell'area demaniale interessata dall'impianto distinta catastalmente al NCT al foglio 93 antistante il mappale 150, per l'occupazione di mq 15,50 con locale turbine interrato facente parte delle opere della centralina idroelettrica, già concesse con determinazione n. 15498 del 05/12/2012 (Atto Aggiuntivo alla Determina n. 1833/11) alla società sopracitata;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 3,17 mc/s ( 3.170 l/s ), per produrre, con un salto di 10 m, una potenza nominale di 310,78 kW;
- c) di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 0,5 mc/s (0,500 l/s) nel periodo estivo (magg-sett) e pari a 0,56 mc/s (0,560 l/s) nel periodo invernale (ott-apr);
- d) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- e) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che in parte richiama quello già approvato con det. n. 15498 del 05/12/2012;
- f) di fissare il canone relative all'anno 2017 per la sola occupazione delle aree demaniali in € 125,13 ed è già stato versato.
- g) di dare atto che:
  - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, fissato nella misura di € 4.387,65 ed è già stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - il deposito cauzionale, fissato in € 4.143,39, è stato conguagliato col versamento di € 369,39;
  - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- h) di dare atto che:
  - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni

amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- i) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- j) di dare atto che ai sensi dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e delle L. 27/12/1953, n.959 e 22/12/1980, n.925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracanonici a favore dei Comuni Riviervaschi e della Provincia interessati;
- k) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- l) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- m) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- n) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- o) di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC)

*Il Responsabile Area  
Coordinamento Rilascio Concessioni*

GIUSEPPE BAGNI

*Originale firmato digitalmente*

## **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

### **Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche**

#### **Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001**

### **DISCIPLINARE**

#### **ART.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO**

**1.1** Trattasi di un impianto per la produzione di energia idroelettrica in località Ponte Zingone, in comune di Mercato Saraceno (FC) consistente in una centrale idroelettrica realizzata con opere e manufatti necessari per l'adduzione e la restituzione delle acque al fiume Savio e con l'installazione delle strumentazioni per la produzione e la consegna dell'energia elettrica. Il prelievo di risorsa idrica nel complesso viene esercitato con le seguenti modalità:

- Quota Opera di Presa = 144,50 mslm
- Quota punto di scarico = 134,50 mslm
- Salto idraulico = m 10,00
- Portata media annua derivata = mc/s 3,17 (moduli: 31,7)
- Sezione Condotta di Adduzione in pressione = m 2,0
- Lunghezza Condotta di Adduzione in pressione = m 210 interrata e m 120 in galleria per un totale di m 330.
- Portata Max. derivabile = mc/s 10,00
- 2 Turbine KAPLAN con potenza complessiva di 0,9 MW
- Potenza nominale = 310,78 kW

**1.2** Le opere di prelievo sono situate in loc Ponte Zingone, in sponda sx del fiume Savio in Comune di Mercato Sarceno (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 93, mapp. n. 160, avente le seguenti coordinate geografiche: UTM\*32:X=755.494; Y= 870,317.

Le opere di restituzione sono situate in loc Ponte Zingone, in sponda sx del fiume Savio in Comune di Mercato Sarceno, (FC) nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: UTM\*32:X=755.674 ; Y= 870,555. La risorsa derivata è utilizzata per uso idroelettrico.

#### **ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, TURBINAMENTO E RESTITUZIONE E MODALITÀ' DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

**2.1** L'opera di presa è collocata in corrispondenza di una briglia sul fiume Savio identificata con gli estremi catastali foglio 93 in adiacenza al mappale n. 160, di proprietà demaniale. L'opera di presa è provvista di un impianto di sgrigliatura automatico telecomandato e telecontrollato.

L'altezza della briglia è stata regolarizzata alla quota di m 145 s.l.m.

E' stato realizzato un bacino di dissipazione con controbriglia in massi e rivestimento dello stesso con pietrame adeguatamente ammorsato, e un raccordo delle spalle dell'opera in c.a. con difese in massi per lunghezze tali da proteggere adeguatamente le sponde contermini. Inoltre sono state eseguite opere a corredo della sistemazione della briglia quali pennelli in pietrame a valle, a protezione della sponda destra posta al piede di un'alta scarpata con strada provinciale alla sommità, piantumazioni per aumentare la stabilità e la gradevolezza visiva.

Il rilascio del DMV avviene tramite una gaveta sagomata su livelli di sfioro plurimi di larghezza massima 2 m, ricavata sul coronamento della nuova briglia sul lato sinistro in prossimità della presa, con quota di fondo nel punto più basso di (144 mslm) 50 cm sotto la soglia laterale che consente l'alimentazione della presa (144.50 m slm) in modo da garantire il DMV, sia come rilascio prima dell'innesco della derivazione, sia sfruttando la portata non turbinabile dall'impianto.

La partizione delle portate è effettuata dai livelli di innesco delle turbine a valle e dalle quote fisse delle soglie del DMV e della scala di risalita. La condotta di derivazione, realizzata in acciaio di diametro pari a 2,0 m, localizzata in sinistra idraulica, ha un primo tratto di lunghezza 210 m circa completamente interrata e un successivo tratto della condotta di 120 m è all'interno di una galleria già esistente. Questa galleria

permette l'agevole transito e manutenzione alle tubazioni interrate, con un ingombro nella parte terminale per contenere le apparecchiature idroelettriche e la cabina di trasformazione.

## **2.2 Centrale di turbinamento e punto di restituzione dell'acqua**

La centrale di turbinamento è ricavata completamente all'interno dell'esistente galleria nella porzione terminale, identificata negli estremi catastali dal foglio 93, mappale 150, del Comune di Mercato Saraceno (FC).

Nella zona dello scarico subito a valle della galleria, sono presenti murature in c.a. di confinamento del pozzetto di salto di alloggiamento delle turbine. Attraverso due fori con relative condotte forzate (di alcuni metri) realizzate sul fondo della galleria, l'acqua è condotta alle macchine idroelettriche poste in un piano da ricavare ad una quota inferiore.

L'acqua turbinata esce da sotto le macchine (di tipo cross-flow) attraverso un condotto scavato ad un piano inferiore e defluisce fino al fiume in canale aperto. All'uscita della galleria sede delle condotte è stata eseguita una riprofilatura così da realizzare un piazzale per manutenzioni e lo scarico a fiume è stato difeso con massi di adeguata pezzatura, compreso il prolungamento a monte lungo l'alveo fluviale in corrispondenza della riprofilatura a lato del pozzetto di alloggiamento delle turbine.

## **2.3 Scala di risalita per i pesci**

E' stata realizzata una rampa di risalita in massi costruita in modo da raccordare il fondo alveo (quota circa 142 m slm) con la gaveta appositamente predisposta per il rilascio del DMV.

La tipologia proposta è del tipo a "fish ramp", caratterizzata da una rampa in massi, opportunamente intasati con calcestruzzo per ridurre le perdite, e dalla presenza di barriere in massi ogni 4,5 m circa lungo la rampa, per la formazione di invasi (vaschette di tirante minimo pari a 20 cm.) per la sosta dell'ittifauna durante la risalita.

## **ART. 3 INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI**

**3.1** Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, in qualunque momento ne venga accertata la necessità.

**3.2** Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il servizio prescriverà.

## **ART. 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**4.1 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

**4.2 Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

**4.3 Stato delle opere** - Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde senza nullaosta dell'autorità preposta. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo. Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrecano pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere e/o disposizioni che la medesima autorità vorrà indicare come necessarie per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali.

Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed in indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta od indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione.

**4.4 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**4.5 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del RR n. 41/2001) – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

**4.6 Subconcessione** - E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**4.7 Verifica di Congruità** – In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della suddetta direttiva europea, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**4.8 Osservanza di leggi e regolamenti** - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

**4.9 Monitoraggi**

Il concessionario deve provvedere ad eseguire monitoraggi e manutenzioni per garantire un adeguato livello di sicurezza della condotta in relazione alla vetusta e all'efficienza della stessa al fine di evitare eventuali perdite d'acqua che porterebbero all'attivazione di movimenti franosi.

#### **ART. 5 UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO-AREE**

**5.1** L'occupazione del demanio idrico del fiume Savio in sinistra idrografica, consiste in un locale turbine interrato di mq 15,50, in località Monte Castello del Comune di Mercato Saraceno (FC), individuata catastalmente al foglio 93 antistante il mappale 150.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni formulate dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Romagna sede di Cesena con Determinazione n° 297 del 09/02/2017 nota prot. n. PGDG/2017/0001408 del 14/02/2017 con la quale ha rilasciato il nulla osta per i soli fini idraulici al presente rinnovo, di seguito riportate:

##### **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO**

1. In corrispondenza dell'opera di presa, utilizzando come supporto le opere strutturali della briglia esistente, dovranno essere posizionate, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile –ARSTPC- Servizio Area Romagna sede di Cesena, le seguenti strumentazioni utili al controllo e gestione delle piene fluviali:
  - entro 30 gg. dal rinnovo della concessione, una asta graduata, posizionata a favore della telecamera esistente, fornendo nel contempo al suddetto Servizio e ad ARPA SIMC il link dal quale accedere in tempo reale alle immagini registrate;
  - entro 24 mesi dal rinnovo della concessione, un teleidrometro compatibile con la rete regionale di monitoraggio (idro-meteo-pluviometrico gestita da ARPA-SIMC) per implementare la rete stessa al fine di rilevare in tempo reale il livello idrico durante gli eventi di piena.
2. Il materiale inerte che si dovesse depositare naturalmente in alveo davanti all'opera di scarico o ai piedi della scala di risalita potrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC- Servizio Area Romagna sede di Cesena;
3. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del concessionario.
4. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
5. Nelle aree oggetto di concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio Area Romagna - Sede di Cesena, necessari interventi conservativi e in particolare:
  - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
  - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
  - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
  - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle in ambito demaniale, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Area Romagna - sede di Cesena;
  - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
6. Il Servizio Area Romagna - Sede di Cesena si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione, in caso di necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.

7. Il Servizio Area Romagna - Sede di Cesena potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua;
8. Ogni modifica dello stato dei luoghi, ogni variazione alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Area Romagna - Sede di Cesena, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;

#### CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla gestione e all'esercizio delle opere dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
2. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
3. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;
4. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;
5. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae- Sac e al presente Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;
6. La manutenzione e la pulizia delle aree oggetto di istanza e lungo tutto il tratto fluviale sotteso dalle opere sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere esistenti a carico del richiedente;
7. Il Concessionario è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
9. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione

- interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
10. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori eseguiti;
  11. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
  12. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
  13. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
  14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'ARPAE o dall'ARSTPC - Servizio Area Romagna;
  15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;
  16. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto;

#### **ART. 6 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

**6.1** La concessione è assentita fino al 31/12/2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell' art.32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### **ART.7 CANONE DELLA CONCESSIONE**

**7.1** L'importo del canone per l'utilizzo della risorsa idrica riferito all'anno 2017 è fissato in euro € 4.387,65

L'importo del canone per l'occupazione dell'area demaniale di mq 15,50 con locale turbine distinta catastalmente al NCT al foglio 93 antistante il mappale 150 riferito all'anno 2017, è fissato in euro € 125,13. I canoni annuali successivi al 2017, da corrispondere entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite Deliberazioni della Giunta Regionale. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

#### **ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE**

**8.1** Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.

Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART.9 RINNOVO**

**9.1** Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.

In caso di mancato rinnovo, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 10 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI**

**10.1** Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, sia vigenti che eventualmente emanate successivamente al rilascio della concessione e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo, al suo utilizzo ed alle opere di captazione.

#### **ART. 11 DEFLUSSO VITALE MINIMO**

**11.1** Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è fatto obbligo al Concessionario di garantire costantemente il rilascio in alveo, a valle del punto di derivazione sul fiume Savio, di un deflusso minimo vitale (DMV) fissato nella misura di:

- 0,5 m<sup>3</sup>/s (500 l/s) nel periodo estivo (magg-sett)

e nella misura di:

- 0,56 m<sup>3</sup>/s (560 l/s) nel periodo invernale (ott-apr)

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del Dlgs n. 152/2006.

#### **ART. 12 – DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DEL VOLUMI E DELLE PORTATE**

**12.1** Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpae- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

#### **ART.13 - SANZIONI**

**13.1** Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **ART. 14 - COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI**

**14.1** Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Forlì e il Comune di Mercato Saraceno. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Savio ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.

#### **ART. 15 – REGISTRAZIONE**

**15.1** La registrazione del presente atto ed i relativi oneri sono a carico del concessionario.

La stessa va effettuata nel termine di 20 giorni dall'adozione dell'atto.

*Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, rappresentante legale della Società Idroromagna s.r.l. C.F. 03757870401, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.*

*Firma per accettazione del concessionario*

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**